

Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 proprio questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettice per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Comune di Ricadi Prot. n. 0014573 del 05-12-2018 partenza



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comune di Ricadi Prot. n. 0014573 del 05-12-2013 partenza





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 6 del 30 gennaio 2019

**OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa dei Consigli comunali concernente:
“Misure di promozione e di riequilibrio di genere all’interno della legge
elettorale regionale” – (Art. 39 Statuto e art. 13 legge regionale n. 13/83).**

L’anno duemiladiciannove, addì 30, del mese di gennaio, alle ore 11,50, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

			Presente	Assente	
Presidente:	IRTO	Nicola	SÌ	//	
Vice Presidenti:	CICONTE	Vincenzo Antonio	SÌ	//	
	GENTILE	Giuseppe	//	SÌ	
Consiglieri	NERI	Giuseppe	//	SÌ	
Segretari-Questori:	TALLINI	Domenico	SÌ	//	

Assiste il Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

È, altresì, presente il Segretario Generale, dott. Maurizio Priolo.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 13/83, è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei Consigli comunali, recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale";
- la suddetta proposta è stata adottata con deliberazioni dei seguenti Consigli comunali, che si riportano nell'ordine in cui sono divenute esecutive:
 - Deliberazione del Consiglio comunale di Bovalino n. 48 del 23/11/2018, divenuta esecutiva il 23/11/2018 e pervenuta al Consiglio regionale in data 04/01/2019;
 - Deliberazione del Consiglio comunale di Verzino n. 35 del 30/11/2018, divenuta esecutiva il 30/11/2018 e pervenuta al Consiglio regionale in data 13/12/2018;
 - Deliberazione del Consiglio comunale di Ricadi n. 24 del 03/12/2018, divenuta esecutiva il 03/12/2018 e pervenuta al Consiglio regionale in data 05/12/2018;

RILEVATO CHE

- ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 dello Statuto regionale l'iniziativa legislativa compete, tra l'altro, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti;
- ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/1983 la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni richiesti dall'articolo 1 della medesima legge regionale n. 13/1983;
- in aderenza alle suddette disposizioni, la deliberazione del Comune di Bovalino ha consentito, insieme a quelle dei Comuni di Verzino e Ricadi, il raggiungimento del numero di Comuni e di popolazione richiesti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 13/1983 attribuisce all'Ufficio di Presidenza la competenza a deliberare l'ammissibilità della proposta avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla citata legge regionale n. 13/1983;

RITENUTO di dover dichiarare ammissibile la proposta di legge depositata dai Consigli comunali di Bovalino, Verzino e Ricadi;

VISTO l'art. 39 dello Statuto;

VISTI gli artt. 10 e 13 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di dichiarare ammissibile, in relazione ai requisiti ed alle procedure previste dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e dalla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, la proposta di legge depositata dai Consigli comunali di Bovalino, Verzino e Ricadi, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto per conoscenza e al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere, a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, copia della presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni interessati dalla procedura;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dina Cristiani)



COMUNE DI BOVALINO

89034 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Proposta di legge su iniziativa del Consiglio Comunale sull'introduzione di misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della Legge elettorale Regionale (ex art. 39 Statuto Regione Calabria e Legge regionale 5 aprile 1983 n. 13).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTITRE'** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **9,40** convocato con avvisi scritti in data 19/11/2018 prot. n. 16239, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Laura Francesca Sgambellone, in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N	COGNOME E NOME	Presente	N	COGNOME E NOME	Presente
1	MAESANO Vincenzo	SI	8	STRANIERI Annalisa	SI
2	CATALDO Cinzia	SI	9	SACCO Vincenzo	SI
3	SGAMBELLONE Laura F.sca	SI	10	GANGEMI Francesco Giuseppe	NO
4	DATTOLO Maddalena	SI	11	SCARFO' Rosalba	SI
5	SACCO Francesco	NO	12	POLIMENO Maria Alessandra	SI
6	BLEFARI Pasquale	SI	13	VERSACE Gloria	SI
7	MUSITANO Filippo	NO			

ASSENTI NR. 3**PRESENTI NR. 10**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rossana BELLANTONI

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e vi relaziona diffusamente.

Offre lettura della relazione di accompagnamento alla proposta di legge ex art. 39 Statuto della Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", composta da n. 3 articoli. Esprime considerazioni sui progressi e le conquiste conseguite dalle donne, evidenziando, in ogni caso, che vi è ancora molta strada da compiere. Afferma che la parità giova anche agli uomini e non solo alle donne e preferisce intendere la parità come rapporto tra persone.

Interviene il sindaco che rileva che si tratti di una proposta importante e che sia giusto che anche il Consiglio Regionale si muova in questa direzione.

Interviene la consigliera Polimeno che ringrazia l'editore di FimminaTV e l'avvocato Bausone che si sono molto adoperate per questa proposta di modifica della Legge Regionale. Dichiaro che esistono norme che vanno rispettate ed applicate e che non si debba ridurre il discorso solo ai numeri. Rileva che la bassa presenza di donne nella vita delle istituzioni incide sulle azioni per affermare l'auspicata parità. Segnala che ancora persistono ostacoli culturali e sociali.



Conclude il Presidente dichiarando con orgoglio che il Consiglio Comunale di Bovalino è il primo ad aderire e, in tal modo, dimostra di sapere guardare oltre, di percorrere una via di civiltà giuridica.

Pone quindi ai voti la proposta.

PRESENTI NR. Presenti 10, Assenti 3 (Musitano, Sacco F., Gangemi),

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 2, 3, 31, 37, 51 e 117 della Costituzione;

VISTA la proposta di legge ex art. 39 Statuto della Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", composta da n. 3 articoli;

UDITI gli interventi;

UDITI gli interventi di rito,

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 TUEL, sulla proposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Generali per la regolarità tecnica;

VISTO l'esito della votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

CON VOTAZIONE palesemente espressa: Presenti 10, Assenti 3 (Musitano, Sacco F., Gangemi), con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Quanto esposto in parte narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare la proposta di legge ad iniziativa del consiglio comunale, ex art. 39 Statuto della Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", composta da n. 3 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

Con separata votazione palesemente espressa: Presenti 10, Assenti 3 (Musitano, Sacco F., Gangemi), con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Li, 19 novembre 2018

IL RESPONSABILE
arch. Giuseppa VARBARO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Laura Francesca SGAMBELLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossana BELLANTONI

Li, 29/11/2018

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe CAMINITI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- o La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2018
- o La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- o La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Li, 29/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossana BELLANTONI



Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Lì, 19 novembre 2018

IL RESPONSABILE
F.TO arch. Giuseppa VARBARO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Avv. Laura Francesca SGAMBELLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Rossana BELLANTONI

Lì, 29/11/2018

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.TO Giuseppe CAMINITI

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

BOVALINO, 29/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossana BELLANTONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2018
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Lì, 29/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Rossana BELLANTONI



Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni di civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 proprio questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adeguava la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adeguava la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adeguava la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettice per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





COMUNE DI VERZINO
Provincia di Crotona

COPIA
C.C.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 30-11-2018

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 39 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA E DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13, RECANTE "MISURE DI PROMOZIONE E DI RIQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE".

L'anno duemilaficiotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17:58, presso l'Auditorium Scuola Media "Checco Manente" - Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n. 6662 del 27/11/2018, con successiva integrazione prot. n. 6708 del 29/11/2018, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed urgente in prima convocazione ed in seduta pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO	P	CHIARELLO FRANCESCO	P
PIRO DOMENICO	A	SACCO DANIELA	P
VIOLA LEONARDO	P	ROSSANO SALVATORE	P
MARSICO RAFFAELE	P	RUSSO ROSALBA	P
CHIARELLO PASQUALINA	A	GUALTIERI LOREDANA	A
GRANDE DOMENICO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza l'Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente illustra il punto ad oggetto: "Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale";

Considerato opportuno approvare l'iniziativa legislativa per la presentazione del progetto di legge sopra specificato;

Rilevato che la stessa iniziativa è stata oggetto di approvazione da parte di altri Consigli comunali della Calabria;

Visti gli artt. 2, 3, 31, 37, 51 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, il cui 1° comma dispone in merito ai soggetti che hanno il diritto di iniziativa legislativa, tra cui i consigli comunali;

Rilevato che al punto 7 (Rapporto con gli Enti Locali) delle premesse allo Statuto "La partecipazione degli Enti Locali all'attività legislativa ed amministrativa regionale" rappresenta "elemento di collaborazione e complementarietà e non più mero interesse all'intervento nel procedimento";

Ritenuto di doversi avvalere delle prerogative di cui allo Statuto e richiamati al riguardo l'art. 46, al cui primo comma si legge che "la Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento" ed il comma 2, lett. b), dove si riconosce e valorizza la partecipazione degli Enti Locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni";

Ritenuto di dover proporre al Consiglio Regionale della Regione Calabria l'approvazione dell'allegata proposta di legge, mediante l'esercizio del potere di iniziativa legislativa previsto dall'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria;

Letta la relazione di accompagnamento alla proposta di legge e la proposta di legge allegate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la "Proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale di Verzino ex art. 39 dello Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, recante "Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria;
- 3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-11-2018 COMUNE VERZINO

Pag. 2



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto l'art.49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Franco Parise

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-11-2018 COMUNE VERZINO

Pag. 3



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. PARISE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. LARATTÀ MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

CERTIFICA

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10-12-2018, per 15 gg. consecutivi.

Verzino, li 10-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Maria Rosa LARATTÀ)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verzino, li 10-12-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Nocè Rosa Lucia

E' copia conforme all'originale.

Verzino, li 10-12-2018

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);
 Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).

Verzino, li _____

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del 30-11-2018 COMUNE VERZINO



Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale. Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elezioni locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europea e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni di civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 proprio questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettore per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza a-strettamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Lr. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».

2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Lr. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.





COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Data 03-12-2018	Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 39 STATUTO REGIONE CALABRIA E LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13 "MISURE DI PROMOZIONE E DI RIEQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE".
------------------------------	---

L'anno duemiladiecotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore 14:45, presso questa Sede Comunale si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello risultano:

Russo Giulia	Presente	Mollo Albino	Presente
Panfano Eleonora	Presente	Cuppari Patrizio	Presente
Rizzo Mario	Presente	Dicosta Domenico	Presente
Morabito Paolo	Presente	Dell'Ascensione Maria Francesca	Presente
Caracciolo Antonino	Presente	Artesi Michele	Assente
Gallizia Antonio	Assente	Forelli Giuseppa	Assente
Schiarifi Luciano	Presente		

PRESENTI n° 10 ASSENTI n° 3

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Giulia Russo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina D'Agostino con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Il Presidente Avv. Giulia Russo accertato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 - comma 1 - lettera b della legge n° 213/2012

Il responsabile del servizio
F.to Sig. Nicola Paluci



Il Sindaco da lettura della seguente relazione illustrativa sulla proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 recante "Misure di promozione e riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale";

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europea e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 proprio questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettrice per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di uguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".



L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.
L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito della trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

-Conclusa la relazione del Sindaco interviene il consigliere Mollo, che anticipa il suo voto contrario sull'argomento, perché "imporre la parità" è offensivo verso le donne in quanto il principio di uguaglianza è già sancito anche se non sempre attuato.

-Il vice Sindaco Cuppari afferma che la professionalità femminile va valutata meglio in tutte le Istituzioni.

-Il Sindaco: "La parità di genere va sempre rispettata".

IL CONSIGLIO COMUNALE



Uditi gli interventi il Sindaco presidente propone di passare alla votazione dell'argomento in trattazione.

Presenti n. 10 Votanti n.10

Con voti n. 9 favorevoli e 1 contrario (Consigliere Mollo), resi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la proposta di legge di iniziativa del Consiglio Comunale di Ricadi "ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 recante "Misure di promozione e riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale", così come riportata in premessa.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 contrario del consigliere Mollo

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 c.4 del TU 267/2000.

Comune di Ricadi Prot. n. 0014573 del 05-12-2010 partenza





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina
D'Agostino

Il Presidente
F.to Avv. Giulia Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 05-12-2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina D'Agostino

Ricadi, li 05-12-2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dalla Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n°3, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Caterina D'Agostino

Ricadi, li 03-12-2018

Copia conforme all'originale

Il responsabile del procedimento



Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale

Ex art. 39 Statuto Regione Calabria e legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

recante:

"Misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira ad adeguare il sistema elettorale regionale calabrese ai principi fondamentali di parità di genere di derivazione costituzionale e sovranazionale.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale.

La "Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale" già dal 2006 invita al rispetto del "principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche".

Gli ultimi Governi nazionali hanno mostrato particolare attenzione agli strumenti promozionali e di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, intervenendo con la legge 215 del 2012 per quanto riguarda i Comuni e le province, con la legge 65 del 2014 per quanto riguarda l'elezione europee e con la legge 20 del 2016 per quanto riguarda i principi generali cui le Regioni debbono attenersi in ossequio agli articoli 3, 51, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.

L'adeguamento della legge elettorale calabrese ai principi dettati dalla legge nazionale è un obbligo derivante dal comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto regionale secondo cui "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" e rappresenta una priorità imprescindibile e non procrastinabile non solo per motivi di legalità costituzionale, ma anche per ragioni civiltà giuridica ed equità sociale.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce all'interno della legge regionale 1 del 2005 proprio questi strumenti di promozione e di riequilibrio del genere sottorappresentato in seno al consiglio regionale.

Il comma 1 adegua la legge elettorale regionale al comma 1 dell'articolo 4 della legge nazionale 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) n. 1 come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, introducendo la c.d. "quota di genere", vincolo alla formazione delle liste elettorali che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella sentenza 49 del 2003.

Il comma 2 adegua la legge elettorale regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Legge sulla "parcondicio") come modificata dall'articolo 4 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità e composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

Il comma 3 adegua la legge elettorale regionale alle stesse disposizioni di legge di cui al comma 1 introducendo la c.d. "doppia preferenza di genere", strumento facoltativo che amplia le scelte dell'elettore e dell'elettore per cui in caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tale strumento è stato giudicato conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 4/2010 riconoscendo la "storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali" e legittimato l'operato dei legislatori nel "dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale".

L'art. 2 prevede, poi, l'adattamento delle schede di votazione al correlato principio di parità di accesso di uomini e donne alle cariche elettive regionali che informa l'intero testo di legge.

L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Comune di Ricadi Prol. n. 0014573 del 05-12-2018 partenza



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale")

1. Al comma 6 dell'articolo 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati, arrotondato all'unità superiore, a pena di inammissibilità dell'intera lista».
2. All'articolo 1 è aggiunto il comma 6quater. «I mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni e nei programmi di comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione come previsto dall'art. 2 bis della Legge 22 febbraio 2000, n. 28».
3. Al comma 2 dell'articolo 2 il periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa» è sostituito dal periodo «L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno, o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

Art. 2

(Adeguamento schede di votazione)

1. Le schede di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005 sono modificate in modo da rendere possibile l'esercizio del voto secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comune di Ricadi Prot. n. 0014573 del 05-12-2018 partenza





COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. 0963/663001 - Fax 0963/665800

Prof.

Egr. Sig. Presidente
Consiglio Regionale
Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria

Spett.le Consiglio Regionale

consiglioregionale@pec.consrc.it

ufficio.cabinetto@pecconsrc.it

Oggetto: Delibera CC n. 24 del 3/12/2018 -

Si trasmette la delibera consiliare n. 24 del 3/12/2018, resa immediatamente esecutiva, ad oggetto "PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 39 STATUTO REGIONE CALABRIA E LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13 "MISURE DI PROMOZIONE E DI RIEQUILIBRIO DI GENERE ALL'INTERNO DELLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE", con la richiesta che la stessa venga inserita all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Regionale -
Si allega Proposta di legge ad iniziativa del Consiglio Comunale.



Comune di Ricadi Prot. n. 0014573 del 05-12-2018 partenza